



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 reg. delib.

del 21/02/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTUNO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	CALLEGARI Lorenzo	X		8.	GRASSO Valentina	X	
<i>2</i> .	SEGGIO Salvatore		X	9.	OFFICIO Elisabetta	X	
3.	MUSSI Andrea	X		10.	GIOVANETTI Giulio	X	
4.	VIGO Lorenzo	X		11.	ALBANI Ettore		X
5.	GUERCI Milena	X		12.	LA COGNATA Giulian	a X	
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	ARNESE Francesco	X	
<i>7</i> .	RAFFINETTI Anna	X					

TOTALE

11

2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Roberto BARIANI

Il Sig Geom. Andrea Tagliani - Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

Illustra l'argomento il Consigliere Officio Elisabetta: anche in questo caso le aliquote sono state mantenute invariate con una aliquota base dello zero per mille; l'aliquota dell'abitazione principale e le relative pertinenze esenti, assimilate alle unità immobiliari, aliquota abitazione principale e relative pertinenze per quanto riguarda le abitazioni di lusso: 0 per mille, fabbricati rurali strumentali di cui l'art. 9 comma 3 del Decreto Legislativo 557 del 1993: 1 per mille, aliquota aree fabbricabili: 0 per mille, aliquota fabbricati catastali categoria D: 2,4 per mille, aliquota immobili merce: 0 per mille, fabbricati D5: 0 per mille e fabbricati di proprietà comunale concessi in uso a terzi: 0 per mille.

Questo zero per mille ha una aliquota alta di IMU. Per questi immobili che sono adibiti ad attività commerciali la decisione è stata quella di aumentare l'IMU e abbassare la Tasi in modo che possa essere scaricata.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, con D.L. 30/12/2016 n. 244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale s.n. 304/2016, è stato disposto il differimento al 30 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29.03.2016 n. 18 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 42 L. 11 dicembre 2016 n. 232, con cui è stato prorogato, come già avvenuto per l'anno 2016, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri

generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone che la TASI risulta "... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATA la disposizione di cui all'art. 1 comma 14 lettera c) della L 208/2015 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base

al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2017 / 2019, deliberato dalla Giunta Comunale con Delibera n.113 del 28/07/2016 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 23/09/2016;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:

Presenti 11

Votanti 8

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 Arnese, Giovanetti, La Cognata

Contrari n. 0

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2017 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2017
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale	309.673,00
Missione 10 Programma 05 – Titolo 1	309.073,00
Illuminazione pubblica	
Missione 10 Programma 05 – Titolo 1	287.125,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree	
comunali	190.802,00
Missione 01 Programma 05 – Titolo 1	

3. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017:

Aliquota base	0 per mille
Aliquota abitazione principale, relative	ESENTE
pertinenze	
ed unità immobiliari ad essa assimilata	
Aliquota abitazione principale, relative	0 per mille
pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9	1 per mille
comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive	
modificazioni	
Aliquota aree fabbricabili	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D (ad esclusione D/5	2,4 per mille
e D/10)	•
Aliquota immobili merce	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D5	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D di proprietà	0 per mille
comunale concessi in uso con convenzione a terzi	

- 4. di approvare la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;
- 5. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 6. di stimare in €. 220.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 7. di stabilire, limitatamente agli immobili di cat. D e ai Fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'immobile nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- 8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 27,94% per cento.
- 9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 10. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- 11. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2017;

Successivamente con la seguente separata votazione

Presenti 11

Votanti 8

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 3 Arnese, Giovanetti, La Cognata

Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

Per il seguito di competenza si trasmette la proposta di deliberazione all'oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

affinché sia corredata dei pareri istruttori previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, 30/01/2017

IL RESPONSABILE F.to DE FILIPPI CRISTINA

UFFICIO RESPONSABILE AREA CONTABILE FINANZIARIA - PARERE TECNICO

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Addì, 30/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to DE FILIPPI CRISTINA

UFFICIO FINANZIARIO

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Addì, 30/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to DE FILIPPI CRISTINA

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to Andrea Tagliani

F.to Roberto Bariani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno **02 marzo 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 02 marzo 2017

Il Segretario Comunale

F.to Roberto Bariani

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 02 marzo 2017

Il Segretario Comunale (Dr. Roberto Bariani)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00

Lì, 21 febbraio 2017

Il Segretario Comunale (Dr. Røberto Bariani)